**Procedura aperta telematica di cui all’art.71 del D.lgs. n. 36/2023, articolata in sei lotti quantitativi, ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell’art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell’art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sisma 2016 - O.C.S.R. n. 2 del 6 maggio 2021 e ss.mm.ii.**

*[forma pubblica amministrativa]*

**Schema di contratto per l’affidamento dei** **lavori relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati “Museo Civico Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio), Ex Convento di S. Francesco, Ex Chiesa di S. Maria di Porta Ferrata e Chiesa di San Francesco ed eventuali ulteriori interventi affini ricompresi nell’Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 e ss.mm.ii. nel centro storico del Comune di Amatrice (RI)**

[ART. 1 – PREMESSE 3](#_Toc179469114)

[ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 4](#_Toc179469115)

[ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 4](#_Toc179469116)

[ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO 5](#_Toc179469117)

[ART. 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO 5](#_Toc179469118)

[ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI 6](#_Toc179469119)

[ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 6](#_Toc179469120)

[ART. 8 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 6](#_Toc179469121)

[ART. 9 - PROGRAMMA ESECUZIONE DEI LAVORI 7](#_Toc179469122)

[ART. 10 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 7](#_Toc179469123)

[ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 8](#_Toc179469124)

[ART. 12 - VIGILANZA E CONTROLLO 10](#_Toc179469125)

[ART. 13 - SUBAPPALTO 11](#_Toc179469126)

[ART. 14 – CONTRATTI APPLICATIVI 11](#_Toc179469127)

[ART. 15 – PENALI 12](#_Toc179469128)

[ART. 16 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI - PROROGHE 12](#_Toc179469129)

[ART. 17 - MODIFICHE DEL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D’OPERA 12](#_Toc179469130)

[ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO 12](#_Toc179469131)

[ART. 19 - COLLAUDO 12](#_Toc179469132)

[ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA 12](#_Toc179469133)

[ART. 21 - POLIZZE ASSICURATIVE 13](#_Toc179469134)

[ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO 13](#_Toc179469135)

[ART. 23 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 13](#_Toc179469136)

[ART. 24 - RISERVE 13](#_Toc179469137)

[ART. 25 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 13](#_Toc179469138)

[ART. 26 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 13](#_Toc179469139)

[ART. 27 - PRESIDIO ALTA SORVEGLIANZA 13](#_Toc179469140)

[ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI 16](#_Toc179469141)

[ART. 29 - PANTOUFLAGE 16](#_Toc179469142)

[ART. 30 - CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE 16](#_Toc179469143)

[ART. 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 17](#_Toc179469144)

SCHEMA ACCORDO QUADRO LOTTO N° [##]

Procedura aperta telematica di cui all’art.71 del D.lgs. n. 36/2023, articolata in sei lotti quantitativi, ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell’art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell’art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati  “Museo Civico Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio), Ex Convento di S. Francesco, Ex Chiesa di S. Maria di Porta Ferrata e Chiesa di San Francesco ed eventuali ulteriori interventi affini ricompresi nell’Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 e ss.mm.ii. nel centro storico del Comune di Amatrice (RI) - di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sisma 2016 - O.C.S.R. n. 2 del 6 maggio 2021 e ss.mm.ii.

CUP: XXXXXXXXXXXX; CIG: XXXXXXXXXXXXX

Codice Univoco Ufficio IPA è: UF3O7N.

TRA

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, Prov. RI, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato “Committente” rappresentato dal Dott. Stefano Fermante nato ad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, in qualità di Direttore, munito di firma digitale, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell’11 agosto 2023 domiciliato per la carica presso la sede legale dell’’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

Il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella qualità di:

A ) legale rappresentante dell’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ed all’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30, comma 6, del decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (nel seguito, anche “Appaltatore”);

*oppure*

B) [***In caso di procuratore speciale, riportare gli estremi della procura prodotta nella forma minima della scrittura privata autenticata***]

Procuratore Speciale dell’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed all’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30, comma 6, del decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (nel seguito, anche “Appaltatore”), giusta procura speciale conferita con atto a rogito del notaio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_conferita con scrittura privata autenticata allegata al presente contratto in originale/copia conforme all’originale sotto la lettera “A”

*oppure*

C) [***in caso di raggruppamento temporaneo - o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da costituirsi***]

Procuratore Speciale dell’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mandataria\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, costituito tra [*specificare imprese partecipanti ed estremi mandato collettivo speciale con rappresentanza da allegare],*

**PREMESSO CHE:**

* l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l’attuazione del programma unitario dei lavori relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati “Museo Civico Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio), Ex Convento di S. Francesco, Ex Chiesa di S. Maria di Porta Ferrata e Chiesa di San Francesco ed eventuali ulteriori interventi affini ricompresi nell’Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 e ss.mm.ii. nel centro storico del Comune di Amatrice (RI) - di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sisma 2016 - O.C.S.R. n. 2 del 6 maggio 2021 e ss.mm.ii.
* l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, per l’espletamento della procedura di gara, si è avvalso del Sistema Acquisti Telematici (S.TEL.LA);
* con Determinazione n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ l’arch. Arianna Brunelli in servizio presso l’USR Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 15 del Codice (D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.);
* con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si è stabilito di procedere all’indizione di una Procedura aperta telematica di cui all’art.71 del D.lgs. n. 36/2023, articolata in sei lotti geografici, ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell’art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell’art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati  “Museo Civico Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio), Ex Convento di S. Francesco, Ex Chiesa di S. Maria di Porta Ferrata e Chiesa di San Francesco ed eventuali ulteriori interventi affini ricompresi nell’Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 e ss.mm.ii. nel centro storico del Comune di Amatrice (RI) - di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sisma 2016 - O.C.S.R. n. 2 del 6 maggio 2021 e ss.mm.ii.  per l’importo complessivo stimato € 26.511.585,10 (€ 31.813.902,12 comprensivo dell’importo massimo del quinto d’obbligo in caso di variazione in aumento) al netto di Iva da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
* a seguito dell’espletamento della procedura di gara è risultato aggiudicatario dell’appalto relativo al lotto n. [#] denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che ha offerto un ribasso economico del \_\_\_\_\_% corrispondente all’importo contrattuale di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_= oltre IVA;
* con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sono stati approvati:
* i verbali di gara afferenti alle sedute pubbliche del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con i quali veniva proposta, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36 l’aggiudicazione dei lavori alla società [*specificare e dettagliare in caso di R.T.I.- Consorzi – Geie, etc.*], con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per l’importo complessivo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oltre all’IVA di legge;
* la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura di gara in oggetto, a favore dell’Operatore Economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. e P.I. ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* In data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ venivano concluse con esito positivo le verifiche di legge inerenti al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall’Appaltatore, effettuate d’ufficio e mediante il sistema FVOE dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito ANAC);
* Con Determinazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ veniva disposta l’aggiudicazione all’Appaltatore, per l’importo complessivo di € [specificare in numeri ed in lettere], oltre all’IVA di legge, oltre all’IVA di legge;
* Con nota prot. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ veniva comunicato il provvedimento di aggiudicazione a tutti i partecipanti alla gara aventi interesse;
* In data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, l’Appaltatore procedeva a versare anticipatamente le spese contrattuali;
* In data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, l’Appaltatore trasmetteva la garanzia fideiussoria ex art. 117 del Codice pari ad [specificare estremi ed importo];
* In data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’Appaltatore produceva le polizze [specificare];
* In data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, l’Appaltatore trasmetteva l’elenco nominativo dei dipendenti da impiegare per l’esecuzione dei lavori, la tipologia di impiego, la documentazione comprovante i titoli e/o l’esperienza richiesta;
* In data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, l’Appaltatore rendeva la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);
* [indicare eventuali altri documenti che l’operatore deve produrre prima della stipula del contratto];

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

# 

# ART. 1 – PREMESSE

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, benché la documentazione citata non venga allegata in quanto acquisita agli atti di questa Stazione appaltante.

# ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

1. La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all’Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta, l’appalto relativo all’esecuzione dei lavoriafferenti agli interventi di ripristino degli immobili vincolati “Museo Civico Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio), Ex Convento di S. Francesco, Ex Chiesa di S. Maria di Porta Ferrata e Chiesa di San Francesco ed eventuali ulteriori interventi affini ricompresi nell’Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 e ss.mm.ii. nel centro storico del Comune di Amatrice (RI)relativi al lotto N [##] denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Specificamente, il presente Accordo Quadro ha la funzione di regolamentare gli Appalti Specifici che verranno assegnati all’operatore economico aggiudicatario mediante appositi Contratti Applicativi stipulati durante il periodo di durata dell’Accordo medesimo. I singoli Appalti Specifici saranno regolati dalle disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà specificato dalla Stazione Appaltante negli ordini di attivazione (di seguito anche solo “OdA”) e nello specifico schema di Contratto Applicativo. I singoli Appalti Specifici saranno aggiudicati in base ai criteri nel Disciplinare di gara che qui si intende integralmente riportato.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro l'Affidatario si impegna ad eseguire le Prestazioni che successivamente gli saranno affidate dalla Stazione Appaltante (di seguito “S.A.”), previo ordine di attivazione del servizio, mediante specifico Contratto Applicativo, entro il periodo di validità e l’importo massimo previsti dell’Accordo Quadro fatto salvo quanto previsto dall’art. 33 della direttiva 2014/24/UE.

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro non potrà in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore dell’Affidatario. La S.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e in relazione alle specifiche necessità, di affidare in tutto o in parte le Prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro mediante gli strumenti contrattuali previsti dalle norme vigenti, ad altri operatori economici, senza che per questo gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro possano accampare pretese di indennizzo o di risarcimento danni.

La S.A. non è vincolata ad emettere nel periodo di durata del presente Accordo Quadro, Contratti Applicativi che esauriscano – in tutto o in parte – l’importo contrattuale. La S.A. si riserva, altresì, la facoltà di esaurire l’oggetto del presente Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso, come previsto al successivo art. 3. In tali casi l’Affidatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d’ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

L’Affidatario dovrà svolgere le Prestazioni che gli saranno affidate con i Contratti Applicativi, in conformità a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Prestazionale, nell’Offerta e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il tutto in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall’incaricato in risposta alla Procedura aperta con offerta assunta al registro di sistema numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali dell’appaltatore. L’esecuzione dei lavori è regolamentata:

- dal “Prezziario unico del cratere del Centro Italia”, approvato con Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022. Per le voci in esso non presenti è fatto riferimento al Prezzario della Regione Lazio 2023; in subordine ai Prezzari delle altre regioni della cosiddetta “area cratere”, ad altri prezzari ovvero alla formulazione di nuovi prezzi comprensivi di adeguata documentazione di indagine di mercato.

- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto n. 256/2022 recante “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progetta-zione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” e di quelli premianti offerti in sede di gara.

# ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L’appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d’appalto (nel seguito, anche C.S.A.) e dei sotto elencati documenti progettuali che, ad eccezione del Capitolato speciale d’appalto e dell’Elenco prezzi, seppur non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti, e restano depositati agli atti della Stazione appaltante;
2. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella citata documentazione si fa espresso riferimento:

* a quanto stabilito dall’Appaltatore nella propria offerta economica;
* al Codice dei Contratti di cui al d.lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36;
* al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
* alle norme tecniche ed i testi citati nel C.S.A.;
* alle Ordinanze del Commissario Straordinario Sisma 2016;
* a tutte le vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare di quelle che regolano la categoria dei lavori appaltati;
* alle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

# ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO

1. Il presente Accordo Quadro ha durata di quattro anni (48 mesi) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, o comunque fino all'esaurimento dell’importo massimo disponibile in relazione allo specifico Lotto se antecedente la predetta durata massima. Ove alla scadenza del termine così individuato fossero ancora in corso Contratti Applicativi emessi in esecuzione del presente Accordo, il termine contrattuale si intenderà prorogato del tempo previsto per la loro ultimazione e comunque non oltre il termine massimo di cui all’art. 59, comma 1, del Codice.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma e del programma di esecuzione dei lavori.
4. In caso di ritardi nell’inizio o nell’andamento dei lavori verranno applicate le penali, così come disciplinate nel C.S.A..
5. In caso di anticipo rispetto al termine di esecuzione lavori è previsto il premio di accelerazione così come disciplinato nel C.S.A..
6. Ai sensi del comma 16, art. 6 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 31/12/2022 applicabile al presente appalto ai sensi delle disposizioni della successiva Ordinanza Speciale n. 62 del 14/11/2023, al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore, al momento della sottoscrizione dell’OdA, può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori

# ART. 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L’importo del presente contratto relativo all’Accordo Quadro, Lotto n. [#] è pari ad Euro [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_) IVA esclusa, oltre € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_) per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, per un totale di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_) .
2. Il contratto è stipulato a misura.
3. Nel predetto importo è ricompreso qualsiasi onere per l’espletamento delle prestazioni, delle forniture e delle provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal C.S.A., con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati progettuali, con i relativi allegati, posti a base di gara, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

# ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI

1. La Stazione appaltante darà luogo alla revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 60, del Codice dei contratti e secondo le modalità previste dal C.S.A., a cui si rinvia.
2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell’opera superiore al 3 per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura del novanta per cento della variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di cui all’art. 60 co. 4-quater, come indicato all’articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice. L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

# ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, per ciascun Contratto Applicativo e comunque ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra dello stato di avanzamento lavori indicato nello specifico capitolato dell’opera da eseguire e comunque, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di \_\_\_.\_\_\_,00 euro.
2. Il pagamento avverrà previa verifica da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva e all’esito positivo del DURC attestante la congruità della manodopera impiegata ai sensi dell’Ordinanza n. 78, nonché dell’insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. n. 36/2023, previo benestare al pagamento rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, su attestazione di regolarità dei pagamenti agli eventuali subappaltatori.
3. Si precisa che la S.A. è assoggettata agli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, come previsto dall’art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007 e s.m.i.. Pertanto, tutte le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) di cui al D.M. 3 aprile 2013 n. 55. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il codice univoco ufficio “UF3O7N”, nonché il CIG e CUP di riferimento. Senza tali codici le fatture non potranno essere recapitate dal Sistema di Inter-scambio. Si precisa, ancora, che sulla base di quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 50/2017, nei casi previsti da tale norma trova applicazione il meccanismo dello “split payment”. Pertanto, l’Affidatario per le fatture emesse nei confronti dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, dovrà esporre l’IVA in fattura con la presente annotazione: “Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ex art.17-ter del DPR 633/1972”.
4. I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio.
5. Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo di ciascuna rata di pagamento di ciascun Appalto Specifico, verrà effettuata una ritenuta dell’0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia che l’Affidatario osservi le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola-menti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. La ritenuta verrà svincolata all’approvazione da parte di S.A. delle prestazioni, previa fatturazione del relativo importo.
6. Le fatture dovranno essere emesse dall’Appaltatore solo a seguito dell’emissione da parte del RUP del certificato di pagamento secondo gli importi e con le modalità che saranno previste dai singoli Contratti Applicativi.
7. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità a quanto previsto nell’atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le operazioni relative all’esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria ha l’onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse dalle mandanti.
8. Il titolo di spesa sarà intestato a [*specificare*], con accreditamento delle somme, in ottemperanza dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, esclusivamente sul conto corrente dedicato acceso presso [*specificare Istituto bancario, filiale Codice IBAN, soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato, con relative generalità*].
9. Per le modalità di liquidazione dei corrispettivi si rimanda alla Parte 5 – “Disciplina economica” del C.S.A.

# ART. 8 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. Le modalità di contabilizzazione dei lavori sono disciplinate dalla Parte IV – “Contabilizzazione dei lavori” del C.S.A., a cui si rinvia.

# ART. 9 - PROGRAMMA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L’Appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla Direzione dei lavori un proprio programma esecutivo dei lavori secondo le disposizioni di cui all’art. 19 del C.S.A.

# ART. 10 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare, l’Appaltatore:
   1. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro da lui indicato, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori
   2. è vincolato ai suddetti obblighi anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
   3. L’aggiudicatario è tenuto a garantire, ai sensi degli articoli 57 e 102, co. 1, lett. c), del Codice, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. A tal fine l’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 102 del Codice, allega una relazione nella quale indica le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui sopra. La stazione appaltante accerta l’attendibilità degli impegni assunti nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all’articolo 110 del Codice. [*specificare i relativi obblighi e dettagliare la disciplina delle clausole sociali previste; analogamente, integrare le pertinenti disposizioni se la stazione appaltante richiede requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 113 del Codice*];
   4. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
   5. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
   6. è obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al [*specificare*], in coincidenza con l’inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l’elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi;
   7. deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti;
   8. deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al personale “prospetto paga” sia relativamente all’impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici.
2. Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento [*adattare per protocolli di legalità per la sicurezza dei cantieri della ricostruzione*].
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

# ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e obblighi previsti dal Capitolato speciale di appalto, dalla normativa di settore, dalle Ordinanze del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori. Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
2. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
3. i movimenti terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
4. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
5. l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
6. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal C.S.A.;
7. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
8. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
9. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
10. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
11. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
12. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal C.S.A. o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
13. la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
14. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
15. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
16. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal C.S.A. o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
17. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
18. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
19. la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
20. la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
21. gli adempimenti di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, il deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata e dalle successive modifiche ed integrazioni, con specifico riferimento alle NTC 2018;
22. il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
23. ottemperare alle prescrizioni previste dal d.P.C.M. del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
24. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
25. la richiesta tempestiva dei permessi ed il pagamento dei relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
26. l’installazione ed il mantenimento per tutta la necessaria durata dei lavori della cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
27. l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
28. la predisposizione e la consegna alla Stazione Appaltante in formato cartaceo e digitale gli elaborati grafici “as built” relativi a tutti gli interventi eseguiti ed oggetto dell’Appalto.
29. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
30. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, Amministrazioni Pubbliche, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
31. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile.
32. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell’importo contrattuale, trova applicazione l’art. 120 comma 9 del Codice dei contratti.
33. L’Appaltatore è altresì obbligato:
    1. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
    2. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dalla D.L.;
    3. a consegnare alla D.L., con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale e ordinate dalla D.L. che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
    4. a consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla D.L.
34. L’Appaltatore deve produrre alla D.L. un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della D.L. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
35. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante:

* ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto;
* ogni variazione dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione.

# ART. 12 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune provvederà alla sorveglianza ed al controllo dei lavori affidati in appalto mediante il responsabile unico del progetto (R.U.P.) e il Direttore dei lavori [*specificare se coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell’allegato I.9 al Codice*].
2. Il R.U.P., anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del Codice, coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell’esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si rinvia all’art. 6 dell’Allegato I.2 del Codice dei contratti in merito agli specifici compiti attribuiti al R.U.P.
3. Ai sensi dell’art. 1 comma 1 dell’Allegato II.14 al Codice dei contratti, nell’esecuzione dei contratti il Direttore dei lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P., valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione dell’intervento. Nell’esercizio delle funzioni affidate il Direttore dei lavori assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori [*ove istituito*] e interloquisce in via esclusiva con l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dal C.S.A., si rinvia all’art. 1 dell’Allegato II.14 al Codice dei contratti in merito agli specifici compiti attribuiti al Direttore dei lavori.
4. Al verificarsi di inadempimenti degli obblighi contrattuali, la stazione appaltante procederà a contestarli all’Appaltatore con le modalità stabilite dall’art. 18 del C.S.A.
5. L’Appaltatore ha, altresì, l’obbligo di segnalare immediatamente, a mezzo Posta Elettronica Certificata, al responsabile del Comune circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del servizio, possano pregiudicarne il regolare svolgimento.

# ART. 13 - SUBAPPALTO

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Parte 9 - “Subappalto” del C.S.A. ed all’art. 119 del Codice.
2. [eventuale] La Stazione appaltante prende atto che l’Impresa ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare, nei limiti previsti dalla legge, le seguenti lavorazioni: [*specificare*].
3. L’accesso al cantiere di imprese incaricate per l’esecuzione di sub-contratti è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
4. Ai sensi dell’Ordinanza Speciale n. 62 del 14 novembre 2023 e delle deroghe in essa presenti richiamando le disposizioni di cui all’art. 6 comma 9 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, se all’atto dell’emissione dell’OdA dovessero emergere prestazioni per le quali fosse necessario un requisito tecnico, organizzativo o economico-finanziario ulteriore rispetto a quello originariamente previsto, l’esecutore dovrà subappaltare l’attività ad un soggetto qualificato. Rimane salva la disciplina del subappalto recata dal Codice dei contratti pubblici. Qualora l’esecutore non sia in grado per ragioni organizzative di reperire sul mercato subappaltatori qualificati disponibili ad

eseguire la prestazione, l’esecutore avrà facoltà di non accettare l’OdA; in tal caso, le modalità di riassegnazione saranno stabilite nel Disciplinare unico di gara.

# ART. 14 – CONTRATTI APPLICATIVI

1. Nel corso della durata del presente Accordo Quadro, la S.A. affiderà degli appalti specifici che verranno assegnati all’Affidatario mediante appositi Contratti Applicativi. Tali Contratti saranno stipulati previa Oda all’operatore economico sottoscrittore del presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 3, del Codice, da espletarsi con le modalità e secondo i criteri previsti dal Disciplinare di gara, che qui si intende integralmente richiamato.

I singoli Appalti Specifici, nonché i relativi Contratti Applicativi, saranno regolati dalle disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nella Richiesta di attivazione del servizio e nei documenti alla stessa allegati.

# ART. 15 – PENALI

1. Le penali da ritardo o inadempimento nell’esecuzione delle Prestazioni saranno disciplinate dalla S.A. nella OdA e riportate nel relativo Contratto Applicativo.

Le penali di cui sopra verranno comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta all’Affidatario notificata da parte del RUP via posta elettronica certificata (PEC).

Decorsi 20 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l’Affidatario abbia opposto motivate controdeduzioni, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo relativo alla fase nella quale è assunto il provvedimento di applicazione delle penali.

1. L'applicazione della penale non preclude la richiesta da parte della S.A. di risarcimento per l’eventuale maggior danno in conseguenza del ritardo accumulato o dell’inadempimento posto in essere.
2. Resta fermo che la misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del singolo Contratto Applicativo, pena la risoluzione dello stesso in danno dell'Affidatario, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 126 del Codice.
3. Ai sensi dell’art. 46 comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto recante “Settimanale di cantiere e relative penali” per ogni cantiere o sub- cantiere l’Appaltatore è tenuto a comunicare con cadenza settimanale e preventivamente entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana di riferimento le informazioni richieste. Il mancato adempimento determina l’applicazione delle penali di cui al comma 2 dell’art. 46 del CSA.
4. Le violazioni di cui agli obblighi derivanti dall’applicazione del predetto articolo 46 comma 3 del Capitolato Speciale di Appalto determina l’applicazione delle penali previste al successivo comma 4 del medesimo articolo.

# ART. 16 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI - PROROGHE

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del R.U.P. secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 17 del C.S.A.
2. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali possono essere concesse proroghe all’Appaltatore sono disciplinati dall’art. 16 del C.S.A.

# ART. 17 - MODIFICHE DEL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D’OPERA

1. Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di gara, nei casi e secondo i limiti previsti dall’art. 120 del Codice dei contratti e dall’art. 5 dell’Allegato II.14 al citato Codice. Si rinvia, al riguardo, alla Parte 7 “Disposizioni per l’esecuzione” del C.S.A. [*da adattare in base alle ipotesi di modifica eventualmente contemplate nel Disciplinare di gara*].

# ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 123 del Codice ed agli artt. 59 e 60 del C.S.A.

# ART. 19 - COLLAUDO

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del Codice dei contratti, di cui agli articoli dal 13 al 26 della Sezione III dell’Allegato II.14 del medesimo Codice e di cui alla Parte 11 – “Ultimazione dei lavori” del C.S.A.

# ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva dell’importo di € [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] rilasciata in formato digitale in data [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] da [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] con sede legale [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_].
2. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto, alla Parte 6- “Cauzioni e garanzie” del C.S.A..
3. La S.A. ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Affidatario per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
4. La S.A. ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l’applicazione del-le penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattualmente dedotti, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la S.A. si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento a tale obbligo, la S.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di di-ritto il presente Contratto.
6. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 117 del Codice.

# ART. 21 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. L’Appaltatore ha costituito polizza assicurativa n°[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], in atti, emessa in data [*specificare*] da [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], con sede legale in [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], ai sensi dell’art. 117, comma 10, del Codice dei contratti, a copertura dei danni arrecati alla Stazione appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti.
2. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto, alla Parte 6- “Cauzioni e garanzie” del C.S.A.

# ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

1. Ai sensi dell’art. 119 del Codice, a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 120, comma 12, del Codice dei contratti, dell’Allegato II.14 al Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

# ART. 23 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Ai sensi dell’art. 215 del Codice per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Si rinvia, per quanto non espressamente stabilito con il presente articolo, agli artt. 215 e ss. del Codice dei contratti ed all’Allegato V.2 al Codice.

# ART. 24 - RISERVE

1. La gestione delle eventuali riserve iscritte dall’appaltatore sarà definita secondo la disciplina dettata dall’art. 7 dell’Allegato II.14 al Codice e dall’art. 54 del C.S.A.

# ART. 25 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche.
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

# ART. 26 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITA’

1. L’Appaltatore deve informare i propri dipendenti e collaboratori dell’estensione nei loro confronti, ai sensi del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune, adottato con deliberazione [*specificare*].
2. L’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare il Protocollo quadro di legalità” sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, allegato alla documentazione di gara, e che il suo mancato rispetto costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto ai sensi ai sensi dell’articolo 83-bis, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159159/2011 e dell’art. 3 del d.l. 6 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

# ART. 27 - PRESIDIO ALTA SORVEGLIANZA

1. In applicazione dell’art. 32 del decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la lex specialis di gara è stata sottoposta con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), nei termini stabiliti dal vigente “Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezzae della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblicapost-sisma Italia centrale”, del 21.07.2023.
2. Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del predetto “Accordo di alta sorveglianza” del 21.07.2023, al fine di permettere la verifica in via preventiva, ovvero prima della formale adozione, dellalegittimità della documentazione riguardante l’affidamento e l’esecuzione dei contratti, dovranno essere trasmessi all’ANAC, al fine della verifica preventiva:
3. il presente schema di contratto;
4. le proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela;
5. il contratto di subappalto e nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori, con esclusivo riferimento ai subappalti di importo pari o superiore a 100.000 euro riferiti agli appalti di lavori aventi valore stimato complessivo pari o superiore a 1.000.000 di euro;
6. ogni altra informazione o documento richiesto per l’espletamento delle attività.
7. Ai sensi dell’articolo 5 del citato” Accordo di alta sorveglianza”:

* a) L’Appaltatore ovvero l’impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
* b) Il soggetto che espleta la procedura, o l’appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l’attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all’art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all’art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p..

1. Nei casi di cui alle lett. a) e b) l’esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell’impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l’Autorità; a tal fine, l’ANAC, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014*.*
2. Restano, altresì, ferme le disposizioni e le prescrizioni di cui al Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”).
3. Trovano pertanto applicazione le seguenti disposizioni:

* Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
* Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
* Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
* Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
* Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 [c.c.](http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=702%3Acodice-civile-regio-decreto-16-marzo-1942-n-262&catid=5&Itemid=137) o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall’art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
* Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La trasmissione dei dati relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
* Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per l’esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
* Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
* Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l’autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
* Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
* Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell’ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
* Impegno, in caso di stipula di subcontratto, di valutare l’attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all’art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all’art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».
* Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
* Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
* Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
* Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
* Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall’articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
* Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
* Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
* Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
* Accettazione espressa del fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo.

# ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di gara e quelle inerenti alla sottoscrizione del contratto, quelle di bollo e registro, nonché le imposte e tasse, presenti e future, esclusa l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) per la quale la stessa ha diritto di rivalsa a norma di legge.

# ART. 29 - PANTOUFLAGE

1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.gs. 30 marzo 2001, n. 165, l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

# ART. 30 - CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE

1. Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 210 e 212 del Codice dei contratti, tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro di Rieti.
2. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’art. 213 del Codice dei contratti.
3. A tutti gli effetti di legge, l’Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata e l’indirizzo indicati in sede di partecipazione alla gara. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Si applica la disciplina prevista dall’art. 11 del C.S.A..

# ART. 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche “Regolamento UE”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. I dati forniti dall’Appaltatore, ai fini della stipula del presente Contratto, sono trattati per l’adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
3. I dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità di legge.
5. L’Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati, la documentazione di gara e la documentazione contrattuale possono essere diffusi e/o pubblicati in ossequio ai vigenti obblighi di accesso, pubblicità e trasparenza, nonché in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
6. L’Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei Dati personali.
7. Il titolare del trattamento dei dati è [*­*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_].

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2, del Codice Civile. l’Appaltatore dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31]

Il presente contratto, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Codice dei contratti è stipulato in modalità elettronica, a mezzo di

Posta elettronica certificata.

**Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.**

Per la Stazione appaltante: Per L’Appaltatore:

Il Direttore [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_].